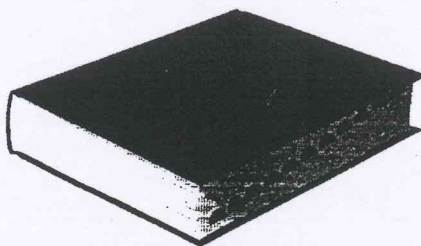


COMUNE DI PELUGO
Provincia di Trento

STATUTO DELLA COMUNITA' DI PELUGO

DELLA VAL RENDENA



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 31 dd. 10.10.1994 e modificato a seguito della decisione di ANNULLAMENTO PARZIALE della Giunta Provinciale di Trento dd. 04.11.1994 sub. 6974/2-B.

Modificato e riapprovato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 4/96 dd. 28.02.1996 e approvato dalla Giunta Provinciale di Trento sub. 57/4 - B dd. 29.03.1996.

PREAMBOLO

LA COMUNITA' LOCALE
DI PELUGO
DELLA VAL RENDENA

RAPPRESENTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il primo Statuto della Comunità di Pelugo ha inaugurato la tradizione di autonomia statutaria alla quale si richiama in continuità con le tradizioni della comunità che rappresentano il suo patrimonio storico;

considerato che si riconosce nella più vasta comunità rendenese che ha conosciuto una comunanza di storia dal periodo del Principato Vescovile di Trento, all'Impero austrungarico ed infine allo Stato italiano e che intende perseguire forme di collaborazione intercomunale anche allo scopo di favorire buoni rapporti reciproci e forme di razionalizzazione dell'azione amministrativa;

nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione della Repubblica, delle Convenzioni internazionali sui diritti e dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige;

nell'ambito dei principi contenuti nella "Carta Europea dell'autonomia locale" adottata a Versailles nel 1954 e a Strasburgo nel 1985 dal Consiglio d'Europa, con la quale la valorizzazione dell'autonomia è collegata al contesto del processo di unificazione europea;

considerato che intende tutelare e valorizzare il proprio territorio quale risorsa legata alla propria comunità e al proprio sviluppo culturale, sociale ed economico ed in particolare il corretto e razionale utilizzo del patrimonio boschivo allo scopo di salvaguardarne le potenzialità per le generazioni future;

considerato che intende tutelare e valorizzare gli usi civici sulle terre comuni che costituiscono una parte rilevante del proprio territorio;

considerato che intende promuovere la centralità del cittadino, con i suoi diritti e i suoi doveri, con il suo essere soggetto e non oggetto dell'attività politica e amministrativa, protagonista informato e responsabile della vita comunitaria;

considerato che intende fondare la propria convivenza civile sui valori della pace, della tolleranza, della solidarietà, della sussidiarietà e dell'accoglienza;

ADOTTA
CON DELIBERA DEL GIORNO 10.10.1994 IL PRESENTE
STATUTO DELLA COMUNITA'
DI PELUGO
DELLA VAL RENDENA

del quale il preambolo costituisce parte integrante

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Autonomia della Comunità di PELUGO

1. Il Comune, Ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. I rapporti fra l'Amministrazione comunale e il cittadino devono essere improntati dall'assenza di barriere burocratiche. Spetta alla cittadinanza, donne e uomini, il diritto a infrastrutture e istituzioni funzionali nonché a servizi pubblici ispirati al contatto diretto con gli utenti.

3. Atteso che una viva attività economica costituisce il presupposto per il benessere e la pace sociale della comunità, il comune, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce lo sviluppo dei vari settori dell'economia.

4. Costituisce un obiettivo primario di natura urbanistica la conservazione del paesaggio rurale nel nostro comune.

5. Il Comune è parimenti consapevole del fatto che le molteplici attività delle Associazioni e dei Gruppi cittadini formano il presupposto per una totale ed attiva comunità. In tale ottica il Comune favorisce e sostiene le attività delle associazioni e dei gruppi, realizzando così uno dei propri obiettivi.

Art. 2 - Elementi costitutivi del Comune

1. Sono elementi costitutivi del Comune il territorio comunale e la popolazione.

2. Il Comune confina con i territori dei Comuni di Vigo Rendena, Montagne, Spiazzo, Massimeno, Daone e Villa Rendena.

3. Allo scopo di valorizzare il senso di Comune appartenenza di cui al preambolo e nel rispetto dell'autonomia di ciascun Comune, i cittadini del Comune sono considerati cittadini della Comunità della Val Rendena.

Art. 3 - Attività e finalità del Comune

1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Esercita, secondo il principio della sussidiarietà, tutte le funzioni a favore della popolazione e del territorio che non siano espressamente attribuite dall'ordinamento ad altri enti.

3. Gestisce altri servizi comunali per le materie di competenza statale nei casi previsti dalla legge.

4. Informa la propria attività al principio di legalità ed in particolare al rispetto della Costituzione, dei

principi generali dell'ordinamento giuridico e della legge sull'autonomia locale.

5. Il Comune garantisce:

- a) il rispetto della persona e dei diritti di personalità;
- b) la tutela della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio;
- c) la tutela dell'aggregazione sociale dove si svolge e si sviluppa la personalità dei cittadini.

6. Il Comune promuove, anche in collaborazione con altri enti pubblici e con le forme di collaborazione intercomunale:

- a) la partecipazione dei propri cittadini e delle aggregazioni sociali presenti sul proprio territorio alla vita politica ed amministrativa della comunità locale;
- b) la solidarietà della comunità indirizzando la propria azione all'obiettivo di un sistema di sicurezza sociale;
- c) la pari opportunità senza discriminazioni di razza, di origine, lingua, sesso, cultura e religione, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze;
- d) l'occupazione lavorativa non solo come mezzo di sostentamento ma anche quale espressione delle attitudini e delle capacità;
- e) l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità, ecologicamente sostenibile;
- f) il diritto alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente; l'attività sportiva e ricreativa;
- g) la cultura della pace e della tolleranza anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni e iniziative di sensibilizzazione e cooperazione;
- h) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
- i) la tutela del territorio ed in particolare del patrimonio boschivo, considerato come risorsa della Comunità, allo scopo di salvaguardarne il potenziale produttivo alle generazioni future;
- l) la tutela e la gestione degli usi civici.

7. Esercita l'azione di danno ambientale nonché ogni altra azione contro attività od omissioni che danneggiano il patrimonio territoriale, ambientale o storico locale.

8. Nel caso di erogazione di contributi, di agevolazioni, di sussidi, di concessione di strutture o servizi in forma agevolata o altri vantaggi economici di qualunque genere a persone od enti, la loro concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi, salvo che la legge non abbia già definito analiticamente tali criteri.

9. L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di massima semplicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

10. Il Comune promuove forme di collaborazione intercomunale nell'erogazione dei servizi.

11. Assume la programmazione economica e territoriale come metodo d'intervento:

12. Può avvalersi di mezzi informatici e telematici per lo scambio d'informazioni e di documenti con altri enti pubblici o con privati.

Art. 4 - Tutela e valorizzazione del territorio e degli usi civici.

1. Le persone residenti sul territorio comunale sono titolari dei diritti di uso civico di raccolta della legna, della caccia della pesca, della raccolta di tutte le risorse riproducibili, quali frutti di bosco e sottobosco, funghi, erbe, verdura, ecc., del pascolo, della fienaggione e dell'utilizzo di tutto il territorio di proprietà comunale compreso le strade di ogni ordine e grado le mulattiere e i sentieri.

2. Il Comune provvede comunque alla salvaguardia e valorizzazione degli usi civici in quanto diritti perpetui sulle terre comuni e collegati alle antiche tradizioni locali "ab immemorabili".

3. All'amministrazione e alla regolamentazione delle terre comuni soggette ad uso civico provvede direttamente il Consiglio comunale ai sensi della legislazione vigente fin tanto che non si costituisca, da parte dei titolari dei diritti di cui al primo comma del presente articolo, un apposito ente amministrativo.

Art. 5 - Stemma

1. Lo stemma del Comune raffigura uno "scudo sannitico d'azzurro al colle di verde broccato sul quale sorgono una torre, un campanile ed un tempio diroccato, tutti d'oro con ai piedi la scritta in nero in fascia d'oro "Penes lucum" (che significa "ai piedi del bosco Sacro") come descritto dal decreto di riconoscimento del 15.06.1984. Ad esso si aggiunge lo stemma e/o il drappo della Val Rendena di cui al successivo art. 30, lett.c.)

2. Il Gonfalone del Comune è un "drappo rettangolare cadente frangiato in basso d'oro, di colore marrone chiaro, caricato nel centro dello stemma comunale con sopra la scritta in oro "Pelugo" e ornamento di rami fruttati. Asta di metallo".

CAPO II - ATTIVITA' NORMATIVA
E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 6 - Autonomia statutaria

1. Lo Statuto, carta fondamentale dei diritti e dei doveri del cittadino è fonte primaria e *jus proprium* dell'ordinamento comunale nell'ambito della Costituzione e dei principi contenuti nella legge sull'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 7 - Potestà regolamentare

1. Il regolamento è atto normativo generale approvato dal Consiglio comunale.

2. I regolamenti contengono disposizioni sulla materia esplicitamente rinviate ad essi dalle leggi e dal presente Statuto, nonché sulle materie rientranti nell'ambito delle funzioni comunali.

3. Il Consiglio approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Dopo che la deliberazione è diventata esecutiva il regolamento viene inserito nella raccolta Comunale normativa. Il regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

5. I regolamenti dichiarati urgenti entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.

Art. 8 - Pubblicità degli atti normativi

1. Lo Statuto, i regolamenti e le fonti di interpretazioni sono inseriti nella Raccolta normativa del Comune. Essi sono resi pubblici in modo da favorire la più ampia conoscenza da parte dei cittadini ed interessati.

Art. 9 - Procedimento amministrativo

1. I procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive di persone o gruppi sono disciplinati dalla legge regionale e dal regolamento del procedimento.

2. In particolare, il procedimento amministrativo è regolato dai seguenti principi:

a) l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso

- entro il termine generale di 60 giorni ovvero entro il diverso termine fissato dalla legge o dal regolamento sul procedimento;
- b) l'amministrazione non può aggravare o ritardare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze adeguatamente accertate e comunicate all'interessato, salvo che vi sia il consenso dello stesso;
 - c) l'amministrazione non può rigettare l'istanza per la mancanza di documentazione o per irregolarità formali, ma dovrà richiedere l'integrazione o la regolarizzazione; il termine di cui al precedente punto a) è sospeso dalla data di invio della richiesta;
 - d) tutti gli atti amministrativi, esclusi quelli normativi e a contenuto generale, sono motivati in fatto e in diritto;
 - e) Ogni procedimento è curato da un funzionario responsabile ed individuabile a norma delle vigenti disposizioni;
 - f) viene garantito all'interessato il diritto di essere informato dell'avvio del procedimento e dello stato dello stesso, il diritto di accesso nonchè il diritto di presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha il dovere di valutare ove pertinenti all'oggetto del procedimento; per l'esercizio del diritto di accesso si applica la disciplina del successivo art. 16; possono partecipare ai procedimenti amministrativi i portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio,
 - g) l'azione amministrativa si ispira al principio della semplificazione degli adempimenti burocratici ai sensi delle disposizioni del CAPO IV della L.R. 31 luglio 1993 n. 13.

CAPO III - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 10 - Diritti di partecipazione

1. Il rapporto che intercorre tra l'amministrazione comunale e i soggetti titolari dei diritti di partecipazione si ispira al criterio-principio della leale collaborazione.

2. Sono titolari dei diritti di partecipazione:

- a) i residenti nel Comune;
- b) le associazioni, i gruppi e gli enti aventi la sede nel territorio del Comune;
- c) i rendenesi singoli o associati di altri Comuni della Val Rendena, a condizioni di reciprocità di trattamento da parte del Comune di provenienza che ne facciano domanda.

3. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione all'attività dell'ente allo scopo di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Tiene conto degli atti di consultazione e di iniziativa; ove si discosti dagli stessi, dovrà darne una motivazione.

4. Il Comune può prevedere particolari forme collaborative per iniziative di sensibilizzazione e di coinvolgimento della popolazione scolastica alla vita amministrativa del Comune.

Art. 11 - Forme di consultazione diretta informale

1. Il Comune può avviare forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire dati, informazioni e pareri.

2. In particolare, può servirsi:

- a) di questionari;
- b) di assemblee pubbliche; tali assemblee potranno essere convocate, per questioni particolari con un coinvolgimento territorialmente differenziato, anche su base frazionale o di concerto con altri Comuni della Val Rendena;
- c) del consiglio comunale aperto per favorire la massima pubblicità determinate discussioni e/o deliberazioni da effettuarsi in locali anche diversi dalla sede comunale.

3. Il Comune può prevedere la consultazione di particolari categorie di soggetti su tematiche specifiche.

Art. 12 - Forma di consultazione diretta formale (referendum)

1. Il Sindaco indice referendum:

- a) quando lo richiedono 70 elettori, la proposta è depositata presso il Comune da un comitato promotore corredata dal

numero prescritto di firme debitamente autenticate; del

deposito è redatto verbale dal segretario comunale; entro 30 giorni il Difensore civico di valle si pronuncia sull'ammissibilità del referendum valutando che la questione non sia in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico e con lo Statuto;

b) quando lo deliberi il consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) questioni che non siano di competenza comunale;
- b) il bilancio preventivo o il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
- d) i provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti
- e) gli atti relativi al personale del Comune e la pianta organica;
- f) i provvedimenti riguardanti singole persone individuate e i provvedimenti di designazione o revoca;
- g) gli atti dovuti o di mera esecuzione o relativi a spese già impegnate;
- h) lo Statuto e il regolamento del consiglio;
- i) i pareri;
- l) i quesiti già sottoposti a referendum nell'ultimo quadriennio.

3. Il quesito referendario va formulato in unica domanda in modo chiaro e preciso, tale da lasciare obbiettiva libertà di opzione.

4. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto

5. Qualora si esprima in senso favorevole la maggioranza dei votanti e abbia partecipato al referendum almeno il 70% degli aventi diritto, esso assume effetto vincolante per gli organi comunali, salvo che il Consiglio comunale decida di discostarsi dall'esito referendario mediante delibera adottata a maggioranza dai 2/3 dei consiglieri assegnati entro 90 giorni dall'avvenuta consultazione referendaria.

6. Qualora si esprima in senso favorevole la maggioranza di votanti ma non sia stata raggiunta la partecipazione di cui al comma precedente, il referendum vale come parere o come proposta di deliberazione.

7. Il Comune aderisce alla forma del referendum di valle su questione di interesse intercomunale che verrà disciplinato da apposita Convenzione.

Art. 13 - Diritti di iniziativa

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze e petizioni agli organi del Comune.

2. Le istanze sono richieste scritte e motivate

dirette a rimuovere disfunzioni, inerzie o ritardi in relazione all'attività amministrativa.

3. Le petizioni sono richieste scritte di adozione di un atto amministrativo per dare una risposta ad esigenze ed interessi comuni o diffusi.

4. L'amministrazione è tenuta a dare una risposta nel termine di trenta giorni.

5. I cittadini, in numero non inferiore a 20, possono presentare proposte di deliberazione redatte in forma di articolato o di schema di delibera, accompagnate dallo schema di delibera e dall'indicazione dei mezzi finanziari.

6. Gli organi comunali competenti deliberano sulle proposte entro tre mesi dal deposito del testo presso il Comune.

Art. 14 - Diritto di accesso ai documenti

1. Tutti gli atti amministrativi del comune sono pubblici ad eccezione di quelli dichiarati riservati dalla legge e di quelli che, ai sensi del regolamento comunale e con provvedimento del Sindaco, vengono dichiarati di temporanea riservatezza.

2. Il regolamento disciplina inoltre il diritto spettante ad ogni cittadino ed alle comunità alla gratuita visione ed esame degli atti, in quanto riguardanti posizioni giuridicamente rilevanti nonché al rilascio di copie dietro rifusione dei costi di riproduzione.

Art. 15 - Diritto di accesso alle informazioni

1. Il Comune assicura il diritto dei cittadini singoli e associati di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione. Si osservano le disposizioni dell'articolo precedente per le informazioni segrete o riservate nonché per l'evasione delle richieste da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 16 - Diritto di accesso alle strutture e ai servizi

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione nonché di valorizzare le forme associative, il Comune assicura loro, gratuitamente o verso pagamento di rimborsi parziali, l'accesso alle strutture (1) e all'erogazione di servizi (2). A tal fine le forme associative, dovranno presentare apposita domanda.

Art. 17 - Difensore civico

1. E' istituito il Difensore civico di valle mediante convenzione di cui all'art. 19 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 tra i Comuni della Val Rendena.

2. Il Difensore civico di valle è organo della Comunità rendenese ed è sottratto a qualsiasi ingerenza da parte degli organi amministrativi e politici.

3. Esercita le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa;
- b) raccoglie informazioni su attività od omissioni suscettibili di recare danno ambientale e al territorio; segnala tali informazioni ai Comuni interessati affinché provvedano all'esercizio dell'azione di danno ambientale;
- c) interviene per la tutela dei cittadini e degli interessati nei confronti di azioni od omissioni od irregolarità da parte dell'amministrazione comunale con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi; tale potere di intervento si estende pure all'attività esercitata da enti ed organismi che operino per il perseguimento della finalità comunali e all'attività esercitata nelle forme di diritto privato;
- d) vigila sul rispetto dei diritti del presente capo;
- e) invia ai Consigli comunali dei Comuni rendenesi una relazione periodica;
- f) svolge le altre funzioni attribuite dal presente Statuto e dalla Convenzione istitutiva.

4. Il Difensore civico di valle interviene sia di propria iniziativa sia su richiesta di cittadini, utenti od altri interessati singoli o associati.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, dispone di un'adeguata dotazione e dei più ampi poteri d'accesso ai

(1) Per accesso alle strutture si intende ad esempio la possibilità di poter usufruire di locali comunali da adibire a sede, delle palestre e campi attrezzati, l'uso di un fotocopiatrice o della tipografia comunale o convenzionata, etc. prevedendo la gratuità o il pagamento di una tariffa agevolata;

(2) Per erogazione di servizi si intendono ad esempio il poter usufruire della luce, riscaldamento della sede, di poter utilizzare un consulente (anche convenzionato) per questioni fiscali e legali, etc.

documenti, alle informazioni e alle strutture e può richiedere, anche verbalmente, la trasmissione di documenti o di copie di documenti. Tale richiesta va evasa dai competenti uffici nel modo più sollecito anche avvalendosi dei mezzi informatici e telematici. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere anche i documenti e le informazioni riservate o segrete, ma in tal caso il Difensore civico di valle ha l'obbligo di non divulgarne il contenuto.

6. Il Difensore civico di valle è eletto dalla conferenza dei sindaci di valle con le modalità stabilite nella Convenzione. Resta in carica per un quinquennio ed è inamovibile salvo gravi fatti collegati all'esercizio delle sue funzioni.

7. Costituiscono cause di incompatibilità:

- a) essere amministratore o dipendente o consulente del Comune ovvero di aziende, istituzioni, enti o imprese controllate o con contributi provenienti da un Comune rendenese;
- b) essere deputato nazionale o europeo o consigliere provinciale;
- c) svolgere a qualsiasi titolo funzione di controllo o vigilanza dei Comuni.

8. Costituiscono causa di ineleggibilità:

- a) la mancanza dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale;
- b) l'aver ricoperto la carica di sindaco o assessore nell'anno precedente.

9. I criteri per la determinazione dell'indennità di carica sono fissati nella convenzione.

Art. 18 - Doveri dei cittadini

1. I cittadini hanno l'obbligo di rispettare il proprio ambiente, le risorse del territorio e i beni storici e collaborano alla loro salvaguardia.

Possono segnalare alle competenti autorità gli abusi commessi e possono sollecitare l'azione di danno nei confronti di chiunque compia atti di danneggiamento o di vandalismo.

2. Per valorizzare il senso comunitario e la solidarietà fra di loro, i cittadini partecipano alle cerimonie civili e si informano sulla vita ed avvenimenti della comunità locale. Hanno l'obbligo di prendere visione degli avvisi affissi all'albo comunale nonché del presente Statuto.

3. I cittadini partecipano alle elezioni comunali e, se eletti, devono prendere parte alle sedute del consiglio.

CAPO IV - LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE
E CON ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 19 - Principio ispiratore

1. Il Comune promuove il senso di appartenenza dei propri cittadini alla Comunità della Val Rendena legata a tradizioni e vicende storiche in gran parte comuni. Promuove forme di collaborazione anche per ricerche e studi sull'origine e lo sviluppo storico, culturale ed economico della Val Rendena.

2. Ispira la propria azione al principio della leale collaborazione con gli altri Comuni della Val Rendena.

3. Mediante gemellaggi ed altre iniziative il Comune promuove la conoscenza e i rapporti con altre culture ed altre comunità.

4. In vista del perseguimento del proprio sviluppo economico, sociale e civile, promuove rapporti di collaborazione e di associazione con altri Comuni ed altri enti pubblici avvalendosi delle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 20 - Razionalizzazione dei servizi locali

1. Allo scopo di svolgere le proprie funzioni in modo adeguato e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, il Comune promuove l'adozione di convenzioni, di consorzi, di accordi di programmi e di conferenze di servizi.

Art. 21 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni o con altri enti pubblici al fine di esercitare in modo coordinato funzioni e servizi determinati che non richiedono la creazione di apposite strutture permanenti.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, le modalità di recesso e gli strumenti di tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle attività e degli interventi oggetto di collaborazione.

Art. 22 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi anche polifunzionali per la gestione di servizi o per la produzione di beni associandosi con altri Comuni e/o

con altri enti pubblici allo scopo di conseguire obiettivi di razionalizzazione e di maggior efficienza.

2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione e lo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco fa parte dell'assemblea del consorzio. Ulteriori eventuali rappresentanti del Comune saranno designati a norma di legge.

5. La gestione dei servizi e di strutture può essere affidata anche alle forme di amministrazione indiretta di cui agli artt. 43 segg. del presente Statuto.

Art. 23 - Accordi di programma

1. La promozione e la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dal Consiglio.

2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

Art. 24 - Conferenza permanente dei sindaci di valle

ARTICOLO
ANNULLATO
DALLA
GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Art. 25 - Principio di collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento

1. Il rapporto tra il Comune e la Provincia Autonoma di Trento si ispira al principio della leale e reciproca collaborazione con particolare riferimento all'azione amministrativa rientrante nelle materie di competenza di entrambi gli Enti.

2. Il Comune definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani coordinati con gli strumenti programmatori della Provincia Autonoma di Trento e partecipa, per quanto di propria competenza ed anche tramite le rappresentanze unitarie dei Comuni, alla loro determinazione.

3. Il Comune rappresenta, di fronte alla P.A.T., le esigenze della popolazione e del territorio comunale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 1/93 e a tal fine può intervenire in tutti i procedimenti che possono incidere su tali esigenze.

CAPO V - ORGANI ELETTIVI COMUNALI

Art. 26 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la comunità comunale, ne interpreta gli interessi generali ed esercita insieme al Sindaco le funzioni di governo e indirizzo, approvando il documento programmatico da esso proposto.

2. Il Consiglio esercita le potestà ad esso conferite dalla Costituzione, dalle leggi e dello Statuto.

3. In riferimento alle competenze attribuite al Consiglio dalla L.R. sull'Ordinamento dei Comuni, al fine di conseguire indirizzi ed esperire controlli ritenuti opportuni su interventi di particolare rilievo economico-sociale, su istanza motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, il Consiglio prende in esame proposte e progetti pur già previsti espressamente nel bilancio di previsione e formula direttive di competenza.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni, e nomina i rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

Art. 27 - Procedure di convocazione e deliberazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco cui compete la determinazione dell'ordine del giorno e della data dell'adunanza di prima ed eventualmente di seconda convocazione. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

2. Il Consiglio si riunisce:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) per deliberazione della Giunta comunale;
- c) su richiesta di un quinto dei consiglieri;

4. Nei casi di cui alle lettere b), c) del comma precedente, il sindaco provvede alla convocazione entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta. In caso di dimissioni o decadenza del Sindaco e del Vicesindaco nonché di elezione del Sindaco e della Giunta, il Consiglio è convocato dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 24h prima dell'ora stabilita per l'adunanza.

Art. 28 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di oltre la metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza più ampia. In mancanza del raggiungimento del numero legale nella prima seduta, nella seconda seduta è sufficiente la presenza di almeno sette Consiglieri, salvo sia richiesta una maggioranza più ampia.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con la maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.

3. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.

4. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento o quando venga fatta richiesta da almeno 1/5 dei presenti.

5. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

6. I regolamenti comunali, il P.R.G., il bilancio di previsione, il conto consuntivo, e le relative modifiche, sono approvati con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

7. Il consiglio può nominare nel suo seno commissioni per funzioni istruttorie, consultive e propositive. Dette commissioni possono avvalersi della consulenza di esperti esterni al consiglio e per l'interpretazione dello stesso e del regolamento.

8. Ogni volta che il Comune deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni o organismi e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte, in forza di legge o regolamenti, anche membri della minoranza, i rappresentanti medesimi, designati pubblicamente sono eletti con sistema di votazione a voto limitato, con scrutinio segreto, tranne i casi di scelta per acclamazione.

Art. 29 - Organizzazione del Consiglio comunale

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito regolamento interno.

2. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.

3. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati i rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti per riferire sugli argomenti di rispettiva

competenza.

4. Gli assessori non consiglieri, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con diritto di parola, ma non di voto.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi nei quali, per legge o regolamento, esse siano dichiarate segrete.

Art. 30 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità locale.

2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare, nonché diritto d'informazione tempestiva su tutti i provvedimenti adottati dagli organi comunali.

3. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni; il regolamento determina le garanzie per il loro svolgimento.

4. Nell'esercizio del loro mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni e dai concessionari di servizi pubblici locali notizie informazioni e copie di atti e documenti senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

5. Le dimissioni dalla carica sono presentate al rispettivo consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 15 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

L'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio è pari al 30% della misura massima prevista dalla legge regionale.

Art. 31 - Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia deve essere presentata al consiglio da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati.

2. Quando sia presentata una mozione di sfiducia, il consiglio comunale è convocato per la votazione non prima dei dieci e non oltre i trenta giorni successivi.

3. Sulla mozione il consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale e a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 32 - Consigliere incaricato.

Il Consiglio o la Giunta possono incaricare singoli consiglieri allo svolgimento di funzioni determinate ai sensi della normativa vigente. In tal caso al Consigliere spetta esclusivamente il rimborso delle spese forzose sostenute per l'esecuzione dei compiti inerenti al proprio mandato.

Art. 33 - Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è eletto dai cittadini a suffragio universale secondo le disposizioni di legge.

2. Il Sindaco:

- a) nomina e revoca i componenti della Giunta, tra cui il vicesindaco;
 - b) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - c) nomina e revoca inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna;
 - d) convoca e presiede il consiglio comunale e la Giunta, determinandone l'ordine del giorno;
 - e) promuove e coordina l'attività degli assessori;
 - f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo le direttive al Segretario Comunale;
 - g) coordina gli orari degli esercizi commerciali e degli uffici del Paese al fine di armonizzare l'organizzazione degli uffici e servizi alle esigenze dei cittadini;
 - h) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione comunale
3. Il Sindaco può affidare, ad uno o più Consiglieri comunali, compiti specifici, delimitandone funzioni e termini.

4. Il Sindaco, nel momento di accettazione della carica, dimissioni o fine mandato, è tenuto anche alla firma dell'inventario dei beni mobili di cui all'art. 46 lett. e).

Art. 34 - Vicesindaco

In caso di assenza od impedimento del Sindaco le funzioni sono esercitate dal Vicesindaco scelto dal Sindaco tra gli assessori. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, le funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

Art. 35 - La Giunta comunale

1. La Giunta comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal consiglio.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco senza particolari formalità ed è composta, oltre al Sindaco che la presiede, di n. 4 assessori di cui n. 2 anche esterni al Consiglio.

3. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti.

4. Il Sindaco può ripartire tra i componenti della Giunta competenze nonché compiti di Governo e di gestione in base al documento programmatico per l'elezione del Sindaco e della Giunta comunale; nomina altresì un Vicesindaco con funzioni vicarie.

5. Le sedute di Giunta non sono pubbliche.

CAPO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI COMUNALI

Art. 36 - Principio ispiratore

1. L'ordinamento degli uffici si ispira:
 - a) ai principi di efficienza, di efficacia e di trasparenza verso il perseguimento dell'obiettivo di equilibrare le esigenze organizzative con i bisogni del cittadino nell'ambito di una leale collaborazione;
 - b) all'obiettivo di coinvolgimento del personale nelle scelte di razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi resi alla comunità nonché al principio di flessibilità;
 - c) ai principi del contraddittorio, dell'obbligo di provvedere, della motivazione, del divieto di aggravare il procedimento e della semplificazione delle procedure burocratiche ai sensi del precedente art. 10.

Art. 37 - Regolamento organico del personale

Il regolamento organico del personale deve prevedere:

- a) norme relative ai diritti doveri dei dipendenti;
- b) la pianta organica;
- c) le altre disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 38 - Aggiornamento del personale ed incarichi esterni.

1. Il Comune, anche tramite gli strumenti di collaborazione con altri Comuni e con altri Enti pubblici o privati previsti dalla legge e dal presente Statuto:
 - a) provvede a favorire l'aggiornamento e la crescita professionale del personale;

Art. 39 - Segretario Comunale.

1. Il Segretario è dipendente comunale e dipende funzionalmente dal Sindaco dal quale riceve le direttive.
2. Esercita le funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della

Giunta, ne redige i verbali e vi appone la propria firma. Non può prendere parte alle sedute e deve allontanarsi dall'aula nei casi previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Dirige gli Uffici e i servizi del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede alla loro pubblicazione e per l'invio all'Organo di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi.

5. Compie tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento organico. Presiede alle commissioni di gara e alle commissioni giudicatrici di concorso per la copertura di posti vacanti ed è responsabile delle relative procedure.

6. Adotta i criteri di rilevamento e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività; la valutazione dei risultati spetta al revisore dei conti ai sensi del successivo art. 49.

7. Stipula i contratti del comune.

8. Qualora svolga le funzioni di Ufficiale rogante, la Presidenza della Commissione di gara e la stipulazione del contratto spettano al Sindaco o all'Assessore delegato.

9. Rilascia i pareri di cui alle disposizioni vigenti.

CAPO VII - SERVIZI PUBBLICI

Art.40 - Principi generali.

1. La gestione dei servizi pubblici ha per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.

2. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati secondo il principio del più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

3. In particolare:

- a) Vanno previste, escluso il caso di costituzione o partecipazione alle società per azioni, modalità di partecipazione degli utenti;
- b) Va assicurata l'efficienza di gestione; la politica tariffaria, determinazione di standard qualitativi, la programmazione va sviluppata secondo le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio comunale;
- c) Va favorita l'utilizzazione ai fini di razionalizzazione, delle forme di collaborazione intercomunale, e con altri Enti Pubblici;
- d) Va valorizzata la presenza del privato nell'erogazione dei servizi pubblici.

Art. 41 - Classificazione delle forme di erogazione

1. I servizi pubblici vengono erogati:

- a) in amministrazione diretta;
- b) in amministrazione indiretta tramite concessione a terzi o in appalto, mediante istituzioni, aziende speciali o tramite società a partecipazione pubblica.

2. La scelta della forma di gestione avviene sulla base di un'espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienze, efficacia ed economicità.

3. I servizi pubblici possono essere gestiti mediante le forme collaborative, previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 42 - Gestione Diretta

1. Sono gestiti direttamente in economia, con l'assunzione diretta di spese e personale i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale:

2. Il revisore dei conti può esprimere rilievi e proposte per una migliore gestione di servizi.

Art.43 - Servizi in concessione o in appalto

1. Il Comune affida la gestione dei servizi:

- a) in concessione, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
- b) in appalto, ove risulti opportuno e conveniente riservare al Comune la direzione e il controllo sullo svolgimento del servizio affidando all'appaltatore l'organizzazione del lavoro e l'esecuzione delle operazioni materiali.

2. I concessionari e gli appaltatori sono scelti, a norma delle vigenti disposizioni, secondo procedimenti concorsuali sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.

3. Nel disciplinare di concessione o appalto sono stabiliti gli obblighi del concessionario o appaltatore, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni e alla verifica dei risultati.

Art. 44 - Aziende speciali ed Istituzioni.

1. Il Comune può istituire:

- a) Aziende speciali, Enti strumentali dotati di personalità giuridica, per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriali che richiedono di essere svolte con autonomia gestionale e patrimoniale;
- b) Istituzioni, Organismi strumentali, dotati di economia gestionale, operanti in settori a rilevanza sociale quale la sicurezza sociale lo sport, la pubblica istruzione, il turismo, il tempo libero, le attività socialmente utili.

2. Sono Organi dell'azienda e delle Istituzioni:

- a) Il Consiglio di Amministrazione formato dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a due e non superiore a sei;
- b) Il Presidente;
- c) Il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale. Esercita le funzioni fino alla nomina del successivo Consiglio di amministrazione.

4. Lo Statuto dell'azienda disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda ed in particolare:

- a) i modi della partecipazione degli utenti;
- b) gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Comunale, comprendendovi, in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi

pluriennali e i regolamenti concernenti i servizi;
c) le modalità di revisione contabile e del controllo di efficienza di gestione.

5. Il Regolamento dell'Istituzione stabilisce le norme sulla sua organizzazione e funzionamento, disciplina la partecipazione degli utenti e prevede le garanzie per l'effettività di controllo esercitate dal revisore dei conti. Sono approvati dal Consiglio Comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal Regolamento.

Art. 45 - Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative aventi per oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, attraverso l'adozione, da parte del consiglio comunale di motivata deliberazione, assunta a maggioranza assoluta, con la quale vengano determinati la quota di partecipazione, le condizioni statutarie e le forme di controllo e di vigilanza.

2. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale e sulla dismissione della partecipazione.

CAPO VIII - BENI E CONTRATTI
GESTIONE FINANZIARIA

Art. 46 - Beni comunali

1. L'inventario redatto a norma delle vigenti disposizioni evidenzia:
 - a) i beni facenti parte del patrimonio e del demanio comunale;
 - b) le terre comuni soggette ad uso civico;
 - c) i beni acquisiti al patrimonio comunale mediante lasciti ad enti di beneficenza o assistenza evidenziando il nome del donante o de cuius e il relativo reddito che verrà preferibilmente destinato a fini assistenziali.

Art. 47 - Contratti

1. Per la conclusione dei contratti il Comune applica le disposizioni contenute nel presente Statuto e nella vigente normativa regionale, provinciale e comunitaria.
2. L'attività contrattuale potrà essere esercitata anche tramite le forme di collaborazione intercomunale e con altri enti pubblici o con privati a norma delle disposizioni vigenti e del presente Statuto.

Art. 48 - Criteri di gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale.

Art. 49 - Facoltà del revisore dei conti

1. Il revisore, nell'esercizio delle proprie funzioni ha il diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e ha facoltà, seguito formale richiesta, di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
2. Esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali. Ha diritto di accesso agli atti ed è obbligato a non divulgare il contenuto di atti segreti o riservati.

3. Può formulare rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione ed effettua la verifica dei risultati sotto il profilo dell'efficienza e del rendimento di gestione.

CAPO IX - DISCIPLINA TRANSITORIA

Art.50 - Regolamenti

1. Fino all'adozione dei nuovi Regolamenti ai sensi del nuovo ordinamento dei Comuni, di cui alla L.R. 04.01.1993, n.1 e del presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore in quanto compatibili.

2. I nuovi Regolamenti sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore dallo Statuto, fatti salvi i diversi termini previsti dalla legge.

Art.51 - Revisione statutaria

1. Le modificazione e l'abrogazione di disposizioni statutarie avvengono con le stesse modalità previste per l'adozione dello Statuto.

2. La proposta di abrogazione totale di Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

3. Nessuna modificazione statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio Comunale salvo il caso in cui la modifica è imposta per esigenza di recepimento di leggi modificative, integrative o abrogative che incidono sul presente Statuto, di modifiche imposte per effetto della variazione della popolazione risultante dall'ultimo Censimento, nonché in caso di sentenza di annullamento.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Autonomia della Comunità di Pelugo
- Art. 2 - Elementi costitutivi del Comune
- Art. 3 - Attività e finalità del Comune
- Art. 4 - Tutela e valorizzazione del territorio e degli usi
civici
- Art. 5 - Stemma

CAPO II - ATTIVITA' NORMATIVA
E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 6 - Autonomia Statutaria
- Art. 7 - Potestà regolamentare
- Art. 8 - Pubblicità degli atti normativi
- Art. 9 - Procedimento amministrativo

CAPO III - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

- Art. 10 - Diritti di partecipazione
- Art. 11 - Forme di consultazione diretta informale
- Art. 12 - Forme di consultazione diretta formale (referendum)
- Art. 13 - Diritti di iniziativa
- Art. 14 - Diritto di accesso ai documenti
- Art. 15 - Diritto di accesso alle informazioni
- Art. 16 - Diritto di accesso alle strutture e ai servizi
- Art. 17 - Difensore civico
- Art. 18 - Doveri dei cittadini

CAPO IV - LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE
E CON ALTRI ENTI PUBBLICI

- Art. 19 - Principio ispiratore
- Art. 20 - Razionalizzazione dei servizi locali
- Art. 21 - Convenzioni
- Art. 22 - Consorzi
- Art. 23 - Accordi di programma
- Art. 24 - Conferenza permanente dei Sindaci di Valle
- Art. 25 - Principio di collaborazione con la P.A.T.

CAPO V - ORGANI ELETTIVI COMUNALI

- Art. 26 - Consiglio comunale
- Art. 27 - Procedure di convocazione e deliberazioni
- Art. 28 - Funzionamento del Consiglio
- Art. 29 - Organizzazione del Consiglio comunale
- Art. 30 - Consiglieri comunali
- Art. 31 - Sfiducia costruttiva
- Art. 32 - Consigliere incaricato
- Art. 33 - Il Sindaco
- Art. 34 - Vice Sindaco
- Art. 35 - La Giunta comunale

CAPO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI COMUNALI

- Art. 36 - Principio ispiratore
- Art. 37 - Regolamento Organico del personale
- Art. 38 - Aggiornamento del personale ed incarichi esterni
- Art. 39 - Segretario comunale

CAPO VII - SERVIZI PUBBLICI

- Art. 40 - Principi generali
- Art. 41 - Classificazione delle forme di erogazione
- Art. 42 - Gestione diretta
- Art. 43 - Servizi in concessione o in appalto
- Art. 44 - Aziende speciali ed istituzioni
- Art. 45 - Partecipazione a società di capitale

CAPO VIII - BENI E CONTRATTI
GESTIONE FINANZIARIA

- Art. 46 - Beni comunali
- Art. 47 - Contratti
- Art. 48 - Criteri di gestione finanziaria
- Art. 49 - Facoltà del Revisore dei Conti

CAPO IX - DISCIPLINA TRANSITORIA

- Art. 50 - Regolamenti
- Art. 51 - Revisione statutaria

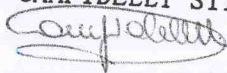
Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 31 dd.
10.10.1994 e modificato a seguito della decisione di
ANNULLAMENTO PARZIALE della Giunta provinciale di Trento dd.
04.11.1994 sub. 6974/2-B.

- Pubblicato all'Albo comunale dal 14.11.1994 al 14.12.1994
- Pubblicato sul B.U. della Regione n. 48 dd. 25.11.1994
Supplemento ordinario

Modificato e riapprovato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 4/96 dd. 28.02.1996 e approvato dalla Giunta
provinciale di Trento sub. 57/4-B dd. 23.2.1996

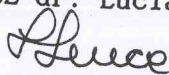
IL SINDACO

- CAMPIDELLI Silvano -



IL SEGRETARIO COMUNALE

- LEUCE dr. Lucia -



- Pubblicato all'Albo comunale dal 24.05.1996 al 24.06.1996
- Pubblicato sul B.U. della Regione n. 21 dd. 24.05.1996
Supplemento ordinario

IL SEGRETARIO COMUNALE

- LEUCE dr. Lucia -

Leuce

